STUDIO TOSCANO

Stefano Toscano

Consulente giuridico e Responsabile forme di previdenza complementare

D.lgs 13 dicembre 2018 n.147

Recepimento direttiva UE 2016/2341

Osservazioni pubblica consultazione bozza Deliberazione direttive Covip.

Con la presente sintetica disamina si vuole richiamare l'attenzione dell'Autorità di Vigilanza in particolare sul combinato disposto degli articoli art. 5 commi 2 - 3 - 3bis -5 e art 19 comma 2 lett a-bis) e a-ter) del nuovo D.lgs 147/2018.

Ad evidenza, trattasi delle disposizioni (art 5) inerenti le figure del Responsabile dei fondi pensione aperti e dei Pip, della nuova figura dell'Organismo di rappresentanza nei fondi pensione aperti, nonchè dei compiti (quindi degli ambiti ove Essa può o deve operare) della Covip (art 19) .

Orbene, considerando il testo emanato in bozza dalla Commissione di Vigilanza e, appunto, oggetto di pubblica consultazione, pare opportuno come detto poc'anzi invitare la Covip ad una attenta riflessione circa i ruoli e le figure di cui all'art 5 del D.lgs 147, stante il fatto che nella bozza in oggetto a pagina 7 punto 3, terzo-quarto e quinto capoverso, richiamando Essa sinteticamente quanto previsto dalla nuova normativa primaria nulla dice circa la durata degli incarichi delle figure del Responsabile e dell'Organismo di rappresentanza.

La scelta infatti, di stabilire una durata triennale all'incarico , peraltro con la possibilità di un solo rinnovo per quanto attiene alla figura del Responsabile, non trova alcun riscontro nella nuova versione del Decreto stesso, il quale peraltro affronta in maniera più analitica le prerogative e le aree operative e di responsabilità di tale figura ribadendone giustamente i connotati di indipendenza, autonomia e assoluta terzietà rispetto al soggetto istitutore del fondo pensione aperto e o del Pip, e confermando la neces-

sità di possedere requisiti di onorabilità e professionalità adeguati al ruolo (su questi ultimi requisiti si ritiene sarebbe assai opportuno avere una disciplina più stringente).
Nulla dice il Legislatore del nuovo Decreto all'art 5 comma 2 sulla durata massima o minima dell'incarico, stabilendo solamente ma chiaramente che .." *Le società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma pensionistica* "...
La norma appare chiara .
A questo punto, per trovare un supporto giuridico che possa confermare la legittimità e coerenza alla normativa primaria della disposizione contenuta negli Allegati ai Regolamenti dei fondi aperti e Pip - |Allegato del Responsabile| - documenti conseguenti agli schemi tipo emanati nell'allora 2007 , si rende necessario andare ad analizzare brevemente l'art 19 : Compiti della Covip.
Al riguardo, sia leggendo per intero l'art 19 sia , nello specifico, i citati in precedenza nuovi commi a-bis) e a-ter) dell'art 19, non si può trovare a modesto avviso di chi scrive alcuna interpretazione confermativa.
Se è vero infatti che spetta (giustamente e opportunamente) a Covip l'elaborazione di schemi tipo di Statuti e Regolamenti , nel comma a-ter) si citano poteri-doveri nell'emanazione di disposizioni di dettaglio ove non si ravvisa alcun riferimento alla figura del Responsabile ed anzi, si palesa una esplicita esclusione da dette disposizioni…"*dei fondi pensione costituiti nella forma dei patrimoni separati ai sensi dell'art 13 comma 1 lett. i)...".*
Il riferimento è ad evidenza ai Pip ma per analogia interpretativa si può certamente estendere anche ai fondi aperti .

La presente assai sintetica disamina giuridica porta quindi a suggerire alla Covip di eliminare la previsione contenuta negli schemi tipo degli Allegati ai Regolamenti dei fondi pensione aperti e Pip, relativa alla durata degli incarichi nonchè al loro rinnovo, poichè la sua persistenza alla luce della nuova disciplina sarebbe quanto meno di assai dubbia legittimità.

L’applicazione della normativa primaria e l’aderenza alla volontà del Legislatore, nonchè il rispetto delle aree di intervento previste per l’Autorità di vigilanza, porta a ritenere che la nomina del Responsabile debba avvenire senza limiti di durata , ma con l’applicazione ferrea (quelle si) delle altre previsioni specificamente indicate nell’art 5.

Si conclude con un osservazione che nasce dalla prassi operativa : è pur vero che i tre anni di durata dell’incarico rispondevano anche ad un fine “protettivo” nei confronti dei Responsabili, professionisti che si trovano, nell’adempimento del proprio ruolo, a dover imporre comportamenti ai soggetti vigilati talvolta poco graditi ai Manager, poichè magari non rispondenti a pure logiche di business, tuttavia al riguardo si ritiene possa essere sufficiente prevedere l’eventuale rimozione o per giusta causa e/o comunque con un preavviso di 12 - 18 mesi.

Le argomentazioni sin qui svolte sono da applicarsi in quanto e se compatibili e coerenti con la nuova figura dell’Organismo di rappresentanza dei fondi aperti.

Grato per l’attenzione
porgo distinti saluti

Stefano Toscano